



COMUNE DI APRICA

Provincia di Sondrio

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 32 DEL 22-12-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 17,00, nella sede del Comune di Aprica, su invito del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
CORVI DARIO	X	
BALSARINI MARCO	X	
DAMIANI ALESSANDRO	X	
GHISLA FULVIO	X	
NEGRI FRANCO	X	
NEGRI ANDREA		X

Componente	Presente	Assente
AMBROSINI MATTEO	X	
MORASCHINELLI SIMONA	X	
MORASCHINI VERA	X	
MUTI ELISA		X
DAMIANI SIRO LUIGI		X

Numero totale **PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO.

Il Dott. DARIO CORVI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Considerato che il Comune, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, può modulare l'aliquota di base pari allo 0,86 per cento, aumentandola sino all'1,06 per cento o riducendola fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "*a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi*";
- l'art.6 del regolamento IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

Considerato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Preso atto che l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamato l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie

attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”;

Considerato, quindi, che l'elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote approvate con deliberazione di C.C. n. 3 del 30.01.2023, variando unicamente l'aliquota relativa agli immobili appartenenti alla categoria C/1 come di seguito:

- se l'immobile è affittato per almeno 8 mesi all'anno o utilizzato direttamente dal proprietario e/o famigliari per lo stesso periodo, copia del contratto di locazione dovrà essere presentata all'ufficio tributi: 8,4 ‰;
- se l'immobile non è locato: 10 ‰;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul “Portale del Federalismo Fiscale”.

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 25.05.2020.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento.

2. Di approvare per l'anno 2024 le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria, come risultano da prospetto allegato "ALLEGATO A";

3. Di dare atto che:

- il versamento dell'IMU per l'anno 2024 è effettuato in due rate con scadenza: 17 giugno e 16 dicembre;
- viene assimilata all'abitazione principale, con conseguente applicazione del regime previsto per tale tipologia, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- la presente delibera, ai sensi dell'art.1 comma 767 della L.160/2019, sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni di legge;
- vengono confermati i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, così come determinati con deliberazione C.C. n.16 del 30.06.2014;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario e al Funzionario Responsabile IMU;

INDI

su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge dai n. consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
DOTT.DARIO CORVI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

<u>Tipologia di immobile</u>	<u>Aliquote IMU 2024</u>
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	Esente ai sensi art.1 comma 741 della Legge n.160/2019. Esclusi dall'esenzione immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	5 per mille con detrazione di € 200,00 ai sensi art.1 comma 748 e 749 della Legge n.160/2019.
Immobili appartenenti alla categoria D/2 (alberghi e pensioni)	8,4 per mille ai sensi art.1 comma 741 della Legge n.160/2019.
Immobili appartenenti alla categoria C/1: <ul style="list-style-type: none"> – l'immobile è affittato per almeno 8 mesi all'anno; copia del contratto di locazione dovrà essere presentata all'ufficio tributi; – l'attività è svolta direttamente dal proprietario e/o familiari per almeno 8 mesi all'anno; – immobile non locato 	8,4 per mille 8,4 per mille 10 per mille
Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	Esente
Unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. <i>(la riduzione non si applica alle pertinenze)</i>	9,4 per mille Riduzione base imponibile del 50% ai sensi dell'art.1 comma 48 della L.178/2020
Altri fabbricati (comprese le aree fabbricabili)	9,4 per mille
Aree fabbricabili	9,4 per mille